



Codice etico del coordinatore genitoriale

Art. 1 - Definizioni

Codice etico del coordinatore genitoriale. Il codice etico del coordinatore genitoriale è un insieme di indicatori di identificazione, appartenenza e autoregolamentazione, che precisa le norme a cui il professionista, seppur esercente una professione non organizzata in ordini o collegi, deve scrupolosamente attenersi per garantire la massima tutela agli utenti.

Coordinazione genitoriale. La coordinazione genitoriale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, focalizzato sul minore, non riservato e non valutativo, gestito con uno stile direttivo, rivolto ai genitori, la cui alta conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. L'intervento prevede che, per un periodo di minimo sei mesi e massimo due anni, un professionista terzo, adeguatamente formato, imparziale e non neutrale, aiuti i genitori - per i quali gli altri strumenti ADR risultano improponibili, non funzionano o si rivelano scarsamente incisivi - a mettere in pratica la bigenitorialità attraverso l'implementazione e il mantenimento delle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, concordate consensualmente o maturate durante il processo. Previo consenso dei genitori, il coordinatore genitoriale può formulare raccomandazioni e, nei limiti dell'incarico ricevuto e della normativa vigente, prendere decisioni nell'interesse dei figli.

Art. 2 - Esercizio della professione

Ai fini dell'esercizio della professione, è richiesto il possesso di specifiche conoscenze, abilità e competenze:

- acquisibili, conseguendo la qualifica secondo gli standard previsti dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019 (almeno trentadue ore di formazione, di cui il 70% in coordinazione genitoriale);
- perfezionabili, seguendo almeno otto ore di aggiornamento professionale all'anno nelle aree previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019, di cui almeno un'ora in deontologia, e almeno quattro ore di supervisione all'anno.

L'esercizio della professione è libero, è fondato sull'autonomia, sulle conoscenze, abilità e competenze, sull'indipendenza nel giudizio intellettuale e tecnico e deve essere condotto nel rispetto del segreto professionale, della fiducia degli utenti, dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, della specializzazione e della responsabilità.

Art. 3 - Dovere di conoscenza della regolamentazione di riferimento

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di conoscere la regolamentazione di riferimento della professione, ovvero:

- decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;
- legge n. 4 del 14 gennaio 2013;
- linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019.

Art. 4 - Dovere di adempimento fiscale e previdenziale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di attenersi rigorosamente alla normativa dello Stato in cui esercita la professione, provvedendo al corretto inquadramento fiscale e previdenziale della sua attività.

Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di seguire almeno otto ore di aggiornamento professionale all'anno nelle aree previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale

AFCC 2017-2019, di cui almeno un'ora in deontologia, al fine di perfezionare le sue conoscenze, abilità e competenze.

Art. 6 - Dovere di supervisione

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di seguire almeno quattro ore di supervisione all'anno, al fine di migliorare la capacità di autovalutazione delle sue prestazioni professionali.

Art. 7 - Dovere di competenza professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- possedere competenza professionale in tutte le aree previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019;
- astenersi dallo svolgere attività che esulino dalla sua competenza professionale, tenendo conto dell'esistenza di norme giuridiche in materia di attività riservate agli iscritti a ordini o collegi;
- astenersi dall'accettare incarichi, rinunciare agli stessi o richiedere assistenza specialistica, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.

Art. 8 - Dovere di integrità professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- astenersi dall'assumere impegni, fornire servizi e intraprendere azioni che potrebbero compromettere la sua integrità professionale;
- astenersi dall'accettare regali, favori, prestiti e altri beni di valore dagli utenti, dagli avvocati e da qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto nel processo;
- se in possesso di ulteriori qualifiche, astenersi dall'accettare sia incarichi nell'ambito di casi a lui precedentemente sottoposti in qualità di coordinatore genitoriale, sia il coinvolgimento in ruoli diversi nell'ambito dello stesso caso, indipendentemente dalla contemporaneità o dal differimento nel tempo.

Art. 9 - Dovere di correttezza professionale

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- conoscere le caratteristiche fondanti della professione;
- rispettare la relazione con i professionisti delle altre discipline;
- evidenziare agli utenti la specificità del suo intervento;
- astenersi dall'accettare incarichi per casi già affidati ad altri coordinatori genitoriali o centri di coordinazione genitoriale, senza aver preventivamente consultato i professionisti o le strutture responsabili della presa in carico;
- utilizzare la sua qualifica unicamente per le attività di relativa pertinenza, astenendosi dall'avallare con essa attività ingannevoli e/o abusive;
- invitare gli utenti a ricorrere autonomamente a professionisti di altre discipline, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.

Art. 10 - Dovere di terzietà, imparzialità e assenza di giudizio e valutazione

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- essere estraneo a qualsiasi rapporto personale e/o professionale con gli utenti;
- avere un approccio non giudicante e non valutativo;
- non favorire un utente a discapito dell'altro durante la negoziazione di questioni per le

quali entrambi devono considerare la concretezza, l'attuabilità, l'equità e la correttezza legale delle soluzioni ipotizzate per il raggiungimento dell'accordo;

- non avere interessi personali riguardo all'esito del processo.

Art. 11 - Dovere di informazione

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- fornire agli utenti tutti i suoi riferimenti;
- informare gli utenti della qualifica in suo possesso;
- informare gli utenti su obiettivi, modalità e tempi del processo;
- informare gli utenti che il suo intervento implica il rispetto della volontarietà della negoziazione e che il suo ruolo esclude la possibilità di imposizione o forzatura di un accordo;
- assistere gli utenti nella valutazione dei rischi e dei benefici del processo e aiutarli a verificare l'opportunità di interventi diversi, informandoli sulle alternative disponibili;
- informare gli utenti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali dell'accordo eventualmente raggiunto e, all'occorrenza, suggerire loro l'opportunità di approfondirne tutti gli aspetti con i rispettivi avvocati o consulenti legali;
- informare gli utenti del costo delle prestazioni professionali previste per lo svolgimento del processo e delle relative modalità di pagamento, precisando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato;
- informare gli utenti che il processo richiede la sottoscrizione del contratto, del consenso informato e dell'informativa sulla privacy.

Se il processo è avviato autonomamente, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- informare gli utenti che l'adesione allo stesso non implica l'obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che, oltre a loro, riporterà agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro dei report degli incontri;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o conclusione dello stesso, oltre a loro, relazionerà agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro della relazione finale.

Se il processo è raccomandato dal giudice, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- informare gli utenti che l'adesione allo stesso non implica l'obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che, per l'avvio dello stesso, la raccomandazione del giudice non è sufficiente, essendo indispensabile il consenso scritto degli utenti;
- informare gli utenti che, oltre a loro, riporterà agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro dei report degli incontri;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o conclusione dello stesso, oltre a loro, relazionerà agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro della relazione finale.

Se il processo è disposto dal giudice, il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- informare gli utenti che l'adesione allo stesso non implica l'obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che, per l'avvio dello stesso, la disposizione del giudice non è sufficiente, essendo indispensabile il consenso scritto degli utenti;
- informare gli utenti che, oltre a loro, riporterà al giudice, agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro dei report degli incontri;

- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o conclusione dello stesso, oltre a loro, relazionerà al giudice, agli avvocati e ai soggetti eventualmente coinvolti tramite inoltro della relazione finale.

Al fine di fornire informazioni complete e accessibili sulle regole di condotta che disciplinano la professione, il coordinatore genitoriale ha il dovere di rendere il codice etico disponibile agli utenti.

Art. 12 - Dovere di contenimento dell'alta conflittualità degli utenti

Il coordinatore genitoriale ha il dovere di:

- astenersi dal far pressione sugli utenti per ottenere la loro adesione a un processo non liberamente concordato;
- contenere l'alta conflittualità degli utenti;
- promuovere un clima di rispetto reciproco tra gli utenti;
- promuovere considerazioni sugli interessi del minore coinvolto nel provvedimento o nell'accordo consensuale in essere o potenziale, seppure i genitori siano gli unici soggetti presenti all'interno del setting;
- promuovere una negoziazione equilibrata e acconfittuale;
- fornire raccomandazioni;
- astenersi dal prendere decisioni per conto degli utenti;
- astenersi dall'indurre in modo parziale uno degli utenti a concludere un determinato accordo;
- astenersi dall'interpretare in modo intenzionale e/o consapevole il materiale, i fatti e le circostanze a favore di uno degli utenti.

Art. 13 - Dovere di riservatezza

In generale:

- con riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in materia, il coordinatore genitoriale ha il dovere di rispettare il segreto professionale riguardo al contenuto degli incontri, fatti salvi i dati di fatto;
- salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il segreto professionale può essere superato unicamente con il consenso scritto degli utenti.

Nello specifico:

- gli incontri devono essere confidenziali;
- la confidenzialità riguarda l'intero contenuto degli incontri, esclusi i dati di fatto, i quali devono essere sempre comunicati al team di lavoro, composto dai soggetti certi (avvocati) e da quelli eventualmente coinvolti nel processo (giudice, CTU, assistenti sociali, ecc.);
- qualsiasi informazione raccolta dal coordinatore genitoriale, attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, comunicazioni e/o materiali orali o scritti, deve essere considerata confidenziale e non può essere resa nota, senza il consenso scritto degli utenti;
- durante e dopo il processo, gli utenti hanno il diritto di opporsi alla divulgazione dei contenuti degli incontri e di impedirla ad altri, indipendentemente dall'esito dello stesso;
- il coordinatore genitoriale ha il dovere di conservare i contenuti degli incontri nel suo archivio, rendendoli anonimi in caso di utilizzo per finalità di ricerca, formazione professionale e/o statistica;
- tutte le ricerche e le analisi volte, direttamente o indirettamente, alla valutazione dell'attività e della performance del coordinatore genitoriale devono rimanere riservate;

- in caso di eventuale chiamata a testimoniare, il coordinatore genitoriale riferirà al giudice unicamente in merito alle informazioni non coperte da segreto professionale, riportate nei documenti condivisi con il team di lavoro (report degli incontri e relazione finale), senza fornire alcuna informazione aggiuntiva;
- nessuna relazione peritale o sanzione può essere formulata e/o imposta dal coordinatore genitoriale o dalla struttura presso cui quest'ultimo opera a danno degli utenti.

Art. 14 - Accaparramento degli utenti

È vietata qualsiasi condotta tesa, direttamente o indirettamente, all'accaparramento degli utenti, con modalità non conformi alla correttezza e al decoro, incluso l'invio a professionisti di altre discipline, che deve restare una scelta libera e incondizionata degli stessi.

Art. 15 - Avvio, prolungamento e interruzione del processo

1. È vietato avviare il processo se l'intervento risulta inadatto al caso o se gli utenti non sono entrambi disponibili ad aderire.
2. È vietato prolungare il processo se emerge che l'intervento risulta inadatto al caso o se uno degli utenti si rifiuta o è incapace di garantire una partecipazione significativa.
3. Il processo può essere interrotto nel caso in cui:
 - il coordinatore genitoriale rilevi il mancato rispetto delle regole di adesione;
 - il coordinatore genitoriale rilevi il mancato rispetto delle regole di partecipazione;
 - il coordinatore genitoriale ritenga che non ci siano le condizioni per proseguire;
 - il coordinatore genitoriale non sia più in grado di garantire terzietà, imparzialità e assenza di giudizio e valutazione;
 - uno degli utenti decida di non proseguire.

Art. 16 - Pubblicità

Il coordinatore genitoriale deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità che possa trarre in inganno gli utenti o arrecare danno alla professione. La pubblicità ingannevole o comparativa è espressamente vietata.

Art. 17 - Dichiarazioni pubbliche

Le dichiarazioni pubbliche del coordinatore genitoriale devono essere coerenti con le norme del codice etico.

Art. 18 - Rispetto del codice etico

Il codice etico, redatto per un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione, ha natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo da parte della Commissione disciplinare.

Art. 19 - Procedimento disciplinare e sanzioni

1. In tutti i casi di presunto mancato rispetto del presente codice etico, segnalati mediante reclamo da soci, utenti, operatori, enti pubblici e privati nazionali od organismi internazionali, l'interessato è sottoposto al seguente procedimento disciplinare:
 - la Commissione disciplinare si riunisce non più di sessanta giorni dopo il ricevimento del reclamo;

- la Commissione disciplinare informa l'interessato del reclamo, comunica al reclamante la presa in carico del caso e avvia l'istruttoria;
- ai fini della conduzione di un'istruttoria completa ed esaustiva, la Commissione disciplinare richiede tutte le informazioni utili a documentare il caso e, se ritenuto opportuno, invita le parti a un incontro per tentare una soluzione conciliativa, tenendo in debita considerazione l'eventuale mancata collaborazione di entrambe le parti o di una di esse;
- in caso di accertamento positivo, alla fine dell'istruttoria la Commissione disciplinare adotta la sanzione più coerente con la gravità della violazione, dandone comunicazione all'interessato.

2. Le sanzioni, adottate in caso di accertamento positivo, sono le seguenti:

- censura: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali. La censura può comportare conseguenze reputazionali in capo all'interessato;
- sospensione: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi e ripetute dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali. La sospensione comporta la perdita da tre mesi a un anno dei diritti in capo all'interessato;
- espulsione: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi e ripetute dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali, accompagnate da comportamenti che provocano danni materiali e/o all'immagine di MediaCoor. L'espulsione comporta la perdita permanente dei diritti in capo all'interessato.